



ATTI SESSUALI CON MINORENNE: IL REATO PUÒ CONSUMARSI ANCHE ONLINE, A DISTANZA

A CURA DELL'[AVV. MICHELE ALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

- 1 LA QUESTIONE**
- 2 IL REATO IN QUESTIONE**
- 3 LA SENTENZA**
- 4 CONCLUSIONI**

1 LA QUESTIONE

Per configurare il reato di **atti sessuali con minorenne**¹ è necessario che adulto e minore si trovino nello stesso luogo?

¹ Il reato esaminato dalla Cassazione è quello di **atti sessuali con minorenne**, previsto dall'**art. 609-quater del codice penale**.

Una precisazione è fondamentale: **non stiamo parlando necessariamente di violenza sessuale**.

L'**art. 609-quater** opera infatti, come dice espressamente la legge, **al di fuori delle ipotesi previste dall'**art. 609-bis c.p.**** Ciò significa che il reato può configurarsi **anche senza violenza, minaccia o costrizione**.

Facciamo un esempio semplice.

Un adulto entra in contatto tramite chat con una ragazza di **tredici anni** e, attraverso messaggi e richieste, la induce a compiere su se stessa **atti di natura sessuale**, magari chiedendole anche di riprendersi o di trasmettergli delle immagini.

I due **non si incontrano mai**.

Non sono nella stessa stanza e potrebbe persino accadere che il minore compia l'atto **in un momento successivo**, quando l'adulto non è neppure collegato.

Questo, però, non significa che il reato sia automaticamente escluso.

Secondo la Cassazione, ciò che occorre verificare è il **rapporto causale**: se il comportamento del minore è conseguenza delle richieste, delle sollecitazioni o comunque della condotta precedentemente posta in essere dall'adulto, può configurarsi il delitto di **atti sessuali con minorenne previsto dall'**art. 609-quater c.p.****

In altre parole, **non è necessario il contatto fisico** e non è indispensabile neppure che adulto e minore agiscano contemporaneamente.

E se il minore compie l'atto da solo, dopo essere stato indotto attraverso chat, messaggi o altri strumenti telematici?

La risposta della Cassazione è netta: **la distanza non esclude il reato.**-

2 IL REATO IN QUESTIONE

Il reato esaminato dalla Cassazione è quello di **atti sessuali con minorenne**, previsto dall'**art. 609-quater del codice penale.**-

Una precisazione è fondamentale: **non stiamo parlando necessariamente di violenza sessuale.**-

L'art. 609-quater opera infatti, come dice espressamente la legge, **al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 609-bis c.p..** Ciò significa che il reato può configurarsi **anche senza violenza, minaccia o costrizione.**-

Facciamo un esempio semplice.-

Un adulto entra in contatto tramite chat con una ragazza di **tredici anni** e, attraverso messaggi e richieste, la induce a compiere su se stessa **atti di natura sessuale**, magari chiedendole anche di riprendersi o di trasmettergli delle immagini.-

I due **non si incontrano mai.**-

Non sono nella stessa stanza e potrebbe persino accadere che il minore compia l'atto **in un momento successivo**, quando l'adulto non è neppure collegato.-

Questo, però, non significa che il reato sia automaticamente escluso.-

Secondo la Cassazione, ciò che occorre verificare è il **rapporto causale**: se il comportamento del minore è conseguenza delle richieste, delle sollecitazioni o comunque della condotta precedentemente posta in essere dall'adulto, può configurarsi il delitto di **atti sessuali con minorenne previsto dall'art. 609-quater c.p.**-

In altre parole, **non** è **necessario** il **contatto fisico** e non è indispensabile neppure che adulto e minore agiscano contemporaneamente.-

3 LA SENTENZA

Con la **sentenza n. 29851/2026**, la Cassazione ha chiarito che il reato in commento, previsto dall'**art. 609-quater c.p.**, può essere realizzato anche mediante strumenti di comunicazione telematica.-

Non è necessaria né la presenza fisica dell'autore né la contemporaneità delle condotte. Il punto decisivo è un altro: deve esistere un **nesso causale** tra la condotta dell'adulto e l'atto sessuale compiuto dal minore.-

Il reato può quindi sussistere anche quando il minore compia autonomamente l'atto, purché quella condotta sia stata determinata o indotta dall'azione dell'agente, anche attraverso comportamenti precedenti.-

E' necessario ribadire un altro principio importante: quando la vittima ha meno di quattordici anni, **non basta dire “pensavo fosse maggiorenne”**. Le rassicurazioni verbali del minore o la sua semplice apparenza fisica non sono, da sole, sufficienti a rendere inevitabile l'errore sull'età.-

4 CONCLUSIONI

Chat, videochiamate e messaggi possono costituire lo strumento attraverso il quale viene realizzata la condotta penalmente rilevante.-

Non conta soltanto **dove** si trova l'autore.-

Conta soprattutto **se la sua condotta abbia determinato quella del minore**.-